

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 17/04/2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitré, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 20:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nella Thérissod il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Lucia Vauthier.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	THERISOD NELLA	X		6	CHABOD IVO	X	
2	FERROD ANDREA	X		7	PELLISSIER HILLARY	X	
3	AYMONOD HENRI	X		8	STELLA LORENZO	X	
4	PARISSET SIMON	X		9	OREILLER DIDIER		X
5	TREU LUCIANA	X					

PRESENTI: 8 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale, d in particolare l'art. 12 (Competenze del Consiglio);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- l'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso;

CONSIDERATO che nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”* che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

VISTO il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*;

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha introdotto il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l’obiettivo di “*far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica*”, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - Punti di contatto con l’utente;
 - Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - Continuità e regolarità del servizio;
 - Sicurezza del servizio.

PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione è previsto che “*la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell’entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti*”.

PRESO ATTO che il TQRIF ha introdotto l’obbligo di adozione di un’unica carta della qualità del servizio, anche in presenza di più soggetti gestori all’interno dello stesso ambito tariffario, nella quale verranno indicati, per ciascun servizio, gli obblighi di servizio, gli indicatori e i relativi standard di qualità;

TENUTO CONTO che la carta della qualità del servizio verrà approvata dall’Unité des communes Valdôtaines Grand-Paradis, in qualità di Ente Territorialmente Competente, e che al suo interno verranno inserite tutte le indicazioni in merito alla qualità contrattuale stabilite dal Comune in quanto gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

PRESO ATTO che, nel conciliare la disciplina introdotta da ARERA, è necessario tenere conto della natura tributaria della TARI e quindi dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Costituzione) dell’autonomia dei Comuni (art. 5 Costituzione – autonomia organizzativa degli Enti Locali);

CONSIDERATO che nel corso del Telefisco 2023 il dipartimento delle finanze del MEF ha precisato quanto segue in merito all’adeguamento del Regolamento TARI al TQRIF:

- l’articolo 52 del DLgs 446/1997 stabilisce che gli enti locali possono esercitare la propria potestà regolamentare purchè non incida sull’aliquota massima, sui soggetti passivi e sulle fattispecie imponibili;
- il comma 685 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il possesso o la variazione;
- la risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019 ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione TARI è il 30 giugno e che questo è derogabile nell’ambito dell’esercizio della potestà regolamentare dell’Ente;

PRESO ATTO che la richiesta di attivazione del servizio è obbligatoria solo nel caso di raccolta porta a porta o raccolta stradale a conferimento controllato;

RITENUTO OPPORTUNO, ove possibile, adeguare le procedure e le modulistiche TARI alle regole dettate dal TQRIF e in particolare:

- 1) prevedere l’obbligo di presentazione della richiesta di attivazione/modifica del servizio entro 90 giorni dall’inizio del possesso dell’immobile o delle variazioni intervenute, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti avviene con modalità “porta a porta” o a raccolta stradale a conferimento controllato;

- 2) mantenere il termine di presentazione della dichiarazione TARI entro la data indicata nel regolamento anche al fine dell'applicazione delle sanzioni per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione;
- 3) prevedere la possibilità di assolvere obbligo di cui al punto 1) con la presentazione della dichiarazione TARI, purché venga presentata entro il suddetto termine;
- 4) mantenere l'invio degli avvisi bonari in due rate, ma prevedendo la possibilità per il contribuente di richiedere una maggiore suddivisione dell'importo dovuto nel periodo semestrale tra la prima e seconda rata senza l'applicazione degli interessi;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.05.2022;

RITENUTO quindi necessario modificare il comma 2 dell'articolo 31 del vigente regolamento TARI nel modo seguente:

Art. 31 – Normativa di rinvio

1. *Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.*
2. *Le disposizioni del presente Regolamento sono adeguate, alle prescrizioni delle seguenti Deliberazioni ARERA recepite con i limiti e nel rispetto dei principi cardine di legalità, che impongono di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria e all' autonomia organizzativa del Comune:*
 - a) *deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 e Testo Integrato in Tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
 - b) *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), in particolare per quanto attiene:*
 - *la richiesta di attivazione del servizio, obbligatoria nelle zone dove avviene la raccolta porta a porta o stradale a conferimento controllato, deve essere presentata entro 90 giorni solari dall'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Qualora il contribuente presenti entro tale termine la dichiarazione TARI tale obbligo si considera assolto con la presentazione di quest'ultima;*
 - *la facoltà al contribuente di chiedere un'ulteriore rateizzazione rispetto a quella indicata nell' avviso bonario, senza interessi. La richiesta deve essere presentata entro la scadenza della prima rata dell'avviso bonario, per un massimo di 6 rate mensili consecutive di importo non inferiore a 20,00 euro.*
3. *Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998;

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'ente, e che pertanto non è richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis comma 1 della l.r. n.54/1998;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE l'art. 31 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2016 sostituendo l'articolo 31 come di seguito indicato:

Art. 31 – Normativa di rinvio

1. *Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.*
 2. *Le disposizioni del presente Regolamento sono adeguate, alle prescrizioni delle seguenti Deliberazioni ARERA recepite con i limiti e nel rispetto dei principi cardine di legalità, che impongono di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria e all'autonomia organizzativa del Comune:*
 - a) *deliberazione n. 444/2019 e Testo Integrato in Tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
 - b) *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), in particolare per quanto attiene:*
 3. *la richiesta di attivazione del servizio, obbligatoria nelle zone dove avviene la raccolta porta a porta o stradale a conferimento controllato, deve essere presentata entro 90 giorni solari dall'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Qualora il contribuente presenti entro tale termine la dichiarazione TARI tale obbligo si considera assolto con la presentazione di quest'ultima;*
 4. *la facoltà al contribuente di chiedere un'ulteriore rateizzazione rispetto a quella indicata nell'avviso bonario, senza interessi. La richiesta deve essere presentata entro la scadenza della prima rata dell'avviso bonario, per un massimo di 6 rate mensili consecutive di importo non inferiore a 20,00 euro.*
 5. *Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.*
- 2) DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- 3) DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nella Thérissod

Il Segretario Comunale
Lucia Vauthier

(atto sottoscritto digitalmente)